REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Settore Attività Estrattive

PROCEDURA VAS
VARIANTI SUCCESSIVE AL D. Lgs.152/2006

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA
Norme di attuazione

REGIONE LIGURIA
Struttura Attività Estrattive

PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cave e torbiere.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12.

NORME DI ATTUAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA

Legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63
(Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cave e torbiere. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Obiettivi e Valore del Piano)

1. Le presenti norme disciplinano l'attività di coltivazione di cave al fine di assicurare l'ordinato e razionale svolgimento dell'attività stessa nel rispetto delle peculiarità ambientali e fisico-morfologiche dei luoghi e garantire un soddisfacente ripristino delle condizioni finali dei siti.
2. Il Piano costituisce, a norma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1993, n° 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12), il quadro di riferimento per l'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive in coerenza con gli obiettivi di cui al comma precedente.

Articolo 2
(Estensione e struttura del Piano)

1. Il Piano disciplina le attività di cava e le relative opere accessorie e di sistemazione dei siti interessati dall'attività.
2. Il Piano interessa l'intero territorio regionale ed è costituito dai seguenti elaborati:
   A. relazione generale;
   B. le presenti Norme di Attuazione;
   C. analisi territoriali e sintesi proposte;
   D. n° 62 tavole scala 1:25.000, comprendenti l'intero territorio regionale, con indicazione delle zone all'interno delle quali è consentita la coltivazione delle cave di ardesia in sotterraneo, la coltivazione a cielo aperto e in sotterraneo degli altri materiali;
   E. schede relative a ogni singolo complesso estrattivo e di discarica di ardesia ad esclusione delle cave di ardesia, contenenti: cartografie scala 1:10.000, indirizzi normativi;
   F. schede di individuazione delle varianti al P.T.C.P. contenute nel presente Piano.

Articolo 3
(Articolazione del Piano)

1. Il Piano contiene indicazioni aventi carattere sia di indirizzo delle azioni, sia prescrittivo nei confronti dell'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive.
2. Le indicazioni di indirizzo sono contenute nella relazione illustrativa del Piano, nelle analisi territoriali e proposte progettuali.
3. Le indicazioni di carattere prescrittivo sono contenute nelle presenti Norme e relativi allegati, nelle tavole scala 1:25.000, e nelle schede di progetto.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONTENENTI LE INDICAZIONI DI CARATTERE PRESCRITTIVO

SEZIONE I

CAVE

Articolo 4
(Generalità)

1. Agli effetti del presente Piano le cave sono così classificate:
   a) cave a cielo aperto, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate in superficie;
   b) cave in sotterraneo, intendendosi per tali quelle che vengono coltivate interamente nel sottosuolo pur essendo caratterizzate da imbocchi, strade di accesso in superficie, piazzali e eventuali fabbricati di servizio.
2. Le attività di cava a cielo aperto e di cava in sotterraneo - sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una modificazione della attività in atto - sono consentite, per quanto concerne le opere che comportino modificazione dell'assetto preesistente ivi comprese le attività accessorie e di servizio, ad esclusione della viabilità di accesso, soltanto nelle parti di territorio appositamente delimitate nelle cartografie di Piano.
3. Le delimitazioni, per quanto riguarda le cave di ardesia in sotterraneo, sono contenute nelle cartografie in scala 1:25.000; per le cave a cielo aperto, per le cave in sotterraneo e per le discariche di ardesia tali delimitazioni sono contenute sia nelle cartografie a scala 1:25.000, sia nelle cartografie in scala 1:10.000 - che ne costituiscono definizione di maggior dettaglio - contenute nelle schede allegate al Piano.
4. In sede di elaborazione del progetto di cava da autorizzarsi a cura della Regione, si dovrà far riferimento alle indicazioni contenute nelle specifiche schede allegate al presente Piano; tenuto conto delle esigenze di funzionalità e sicurezza della cava, il progetto dovrà garantire il massimo rispetto del paesaggio e dell'ambiente da un lato,

in modo da assicurare il migliore inserimento nella morfologia dei luoghi, nonché contenere modalità e fasi di esecuzione in grado di consentire il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di riequilibrio ambientale anche in corso di esercizio.

5. La documentazione progettuale deve avere ad oggetto l'insieme degli interventi da eseguire, ivi compresi quelli relativi agli impianti ed alle infrastrutture provvisorie, nonché alle strade di accesso.
6. Con riferimento al momento della cessazione dell'attività di cava il Comune, nello stabilire, secondo l'ordinario procedimento urbanistico all'uopo necessario, la destinazione d'uso e gli interventi ammessi nelle aree interessate, tiene conto delle indicazioni contenute nell'atto di rilascio della pertinente autorizzazione regionale, nonchè del parere reso dal Comune stesso in quella sede, con particolare riferimento agli specifici interessi locali di assetto e di utilizzazione del territorio.

Articolo 5
(Regimi normativi delle cave)

1. Le cave a cielo aperto, in relazione al diverso grado di equilibrio raggiunto o raggiungibile con l'ambiente circostante, sono distinte in cave soggette al regime normativo di: TIPO A, TIPO B, TIPO C, TIPO D, TIPO E, TIPO E1, NUOVI COMPLESSI ESTRATTIVI.
2. Nel caso in cui la cava ricada all'interno di aree individuate come di interesse carsico con deliberazione della Giunta regionale n° 6665 del 25 settembre 1994, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n° 14 (norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia), e successive modificazioni, il progetto di coltivazione dovrà essere redatto conformemente alle specifiche prescrizioni indicate nelle singole schede progetto.
3. Resta ferma, nei casi previsti, l'osservanza delle disposizioni di cui alle leggi regionali 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Articolo 6
(CAVA DI TIPO A)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e la sistemazione della cava risultino correttamente inseriti nel contesto paesistico ambientale, per cui la situazione in atto, con riferimento alla definitiva sistemazione progettuale, è valutabile positivamente senza peraltro ammettere ulteriori ampliamenti dell'attività di coltivazione già autorizzata.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutate le forme di coltivazione e di sistemazione previste.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente quegli interventi compatibili con l'autorizzazione già rilasciata o che comportino modifiche esclusivamente volte al miglioramento qualitativo, anche tramite l'introduzione di nuove tecnologie di coltivazione e di sistemazione ambientale, senza determinare incrementi quantitativi.

Articolo 7
(CAVA DI TIPO B)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e di sistemazione della cava risultino correttamente inserite nel contesto ambientale e fisico morfologico e la coltivazione risulti peraltro suscettibile di ulteriori ampliamenti rispetto al progetto autorizzato.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'ampliamento dell'attività di cava con le modalità, le forme di coltivazione e di sistemazione finale del sito già autorizzate ovvero anche tramite l'introduzione di nuove modalità di coltivazione più avanzate.
3. Sono pertanto consentiti, sulla base di un nuovo progetto di coltivazione previa autorizzazione regionale, interventi di modificazione ed ampliamento dell'attività di cava purché nel rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente.

Articolo 8
(CAVA DI TIPO C)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentino condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante l'introduzione di nuovi modi e forme di coltivazione e di sistemazione del sito, lo sviluppo della cava verso un assetto equilibrato, senza peraltro prevederne un ulteriore sviluppo in termini quantitativi.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che sulla base di un nuovo progetto di coltivazione comportino una corretta sistemazione della cava; tale progetto deve essere presentato all'approvazione nel termine di anni uno.
4. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 ter, della l. r. 63/1993.

Articolo 9
(CAVA DI TIPO D)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentino condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale, superabili esclusivamente mediante interventi di ampliamento del progetto di coltivazione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire il superamento delle condizioni di cui al primo comma.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione, sia di ampliamento della situazione in atto, che, sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, comportino un corretto inserimento nel contesto ambientale e fisico-morfologico; tale progetto deve essere presentato all'approvazione nel termine di anni uno.
4. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 ter, della l. r. 63/1993.

Articolo 10
(CAVA DI TIPO E)

1. Tale regime si applica nei casi in cui per effetto di attività di cava attualmente cessate, si registrano gravi compromissioni sotto il profilo paesistico ambientale e/o sotto i profili geomorfologico e idrogeologico.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un equilibrato rapporto tra l'area interessata e il contesto d'ambito.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che sulla base di un progetto di coltivazione e di sistemazione del sito comportino un corretto inserimento nell'ambiente.
4. Tali interventi risultano consentiti, sulla base di un progetto di coltivazione e previa autorizzazione regionale, anche nei casi in cui l'area interessata da attività di cava attualmente cessate non risulta riportata con apposito simbolo nelle cartografie di Piano.

Articolo 10 bis
(CAVA DI TIPO E1)

1. Tale regime si applica nei casi in cui all'interno di un sito già interessato in passato da attività di cava si registri la presenza di materiale di particolare pregio economico e ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire in mancanza di specifica attività di cava in atto, la fornitura di materiale storicamente consolidato in ambito regionale.
3. Tali interventi risultano consentiti, sulla base di un progetto di coltivazione e previa autorizzazione regionale anche nei casi in cui l'area interessata da attività di cava attualmente cessate non risulta riportata con apposito simbolo nelle cartografie di Piano.

Articolo 11
(Nuovi complessi estrattivi (Ca-NL))

1. Nelle zone soggette al regime normativo di Nuovi Complessi estrattivi è consentita l'apertura di nuove cave in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche schede allegate al Piano.

Articolo 11 bis
(Progetto di coltivazione)

1. Qualora, in attuazione della normativa del presente Piano, si ricorra alla stesura di un nuovo progetto di coltivazione, lo stesso dovrà essere redatto secondo i criteri indicati nei commi successivi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere).
2. Il progetto deve prevedere tecniche di coltivazione e di sistemazione dei siti interessati, volte a minimizzare i fronti di cava esposti, adottando soluzioni a tranche, previste espressamente nel programma dettagliato dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, punto 2 della l.r. 12/1979.
3. Il piano topografico di cui all'articolo 5, comma 2, punto 3 della l.r. 12/1979 e le relative sezioni dovranno essere aggiornati periodicamente in relazione al programma delle tranche di coltivazione e sistemazione, allo scopo di consentire il controllo dell'attuazione del progetto da parte delle autorità competenti.
4. L'autorità competente autorizza la coltivazione della tranche successiva solo dopo la verifica tecnica delle sistemazioni eseguite in base al programma di cui all'articolo 5, comma 2, punto 2 della l.r. 12/1979.
5. Allo scopo di migliorare la sistemazione delle cave, la previsione e l'utilizzo delle tecniche e prescrizioni tipiche dell'ingegneria naturalistica (quali terre armate) comporta il dimezzamento dell'entità del deposito cauzionale.

Articolo 12
(Disciplina delle cave in sotterraneo (CS))

1. Ferma restando la disciplina delle modalità di esercizio delle attività di cava in sotterraneo, stabilita nelle vigenti disposizioni in materia di Polizia Mineraria contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128, il presente Piano ne regola la presenza allorché le stesse comportino la realizzazione di opere in superficie, quali impianti accessori, strade di servizio e discariche.
2. La perimetrazione delle cave in sotterraneo è tratteggiata quando tale coltivazione può avvenire anche al di fuori di tale indicazione che assume valore di limite solo per le opere esterne, oppure continua; in tale caso la linea ha anche valore di limite per la coltivazione in sotterraneo.

Articolo 13
(Disciplina delle aree di ricerca di materiali di cava da taglio e da rivestimento)

1. La ricerca di materiali da taglio e da rivestimento di cui all'art. 1 della l. r. 63/1993, è consentita su tutto il territorio regionale ad eccezione delle zone assoggettate al regime di conservazione del vigente P.T.C.P., con riferimento a ciascun assetto approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 28 febbraio 1990, e successive modificazioni.
2. La coltivazione di tali giacimenti può essere autorizzata previo suo inserimento nel piano di cava nei modi di legge.

Articolo 14
(Fasce di rispetto)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni relative a distanze e limiti entro i quali dovrà essere contenuto l'intervento di cava.
2. Obiettivo delle fasce di rispetto è quello di evitare interferenze tra l'attività estrattiva e le attività contermini.
3. Non è pertanto consentita all'interno di detta fascia alcuna attività ad eccezione degli interventi agricoli e di forestazione e di quelli che si rendessero necessari per garantire l'accessibilità alla cava o per assicurare l'incolumità pubblica.

SEZIONE II

DISCARICHE DI MATERIALE PROVENIENTE DALLA COLTIVAZIONE DI CAVE DI ARDESIA

Articolo 15
(Generalità)

1. La realizzazione di discariche di materiale proveniente dalla coltivazione di cave di ardesia, sia di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una modificazione delle situazioni in atto, è consentita esclusivamente nelle località appositamente indicate nelle cartografie di Piano, sia a scala 1:25.000, sia a scala 1:10.000 - che ne costituiscono definizione di maggior dettaglio - contenute nelle schede allegate al Piano.
2. Il progetto delle discariche di cui al primo comma deve avere ad oggetto tutti gli interventi previsti, ivi compresi gli impianti, le infrastrutture provvisorie e le strade di accesso, ed essere conforme alle indicazioni contenute nelle specifiche schede allegate al presente Piano. Tale progetto deve garantire il massimo rispetto del paesaggio e dell'ambiente pur tenendo conto delle esigenze di funzionalità e sicurezza della discarica in modo da assicurare il migliore inserimento della discarica nella morfologia dei luoghi, nonché contenere modalità e fasi di esecuzione in grado di consentire il progressivo recupero delle condizioni di riequilibrio ambientale anche in corso di esercizio.

Articolo 16
(Regimi normativi delle discariche)

1. Le discariche, in relazione al diverso grado di equilibrio raggiunto o raggiungibile con l'ambiente circostante, sono distinte in discarica soggetta al regime normativo di: TIPO A, TIPO B, TIPO C, NUOVE LOCALIZZAZIONI.
2. Resta ferma, nei casi previsti, l'osservanza delle disposizioni di cui alle ll.rr. 22/1994 e 971993 e successive modificazioni.

Articolo 17
(DISCARICA DI TIPO A)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di esercizio e di sistemazione della discarica risultino correttamente inserite nel contesto paesistico ambientale, per cui la situazione in atto è valutabile positivamente senza peraltro ammettere ulteriori ampliamenti rispetto al progetto autorizzato.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutate le forme di esercizio e di sistemazione previste.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente quegli interventi compatibili con l'autorizzazione già rilasciata o che comportino modifiche esclusivamente volte al miglioramento qualitativo, anche tramite l'introduzione di nuove tecnologie di coltivazione e di sistemazione ambientale, senza determinare anche incrementi quantitativi.

Articolo 18
(DISCARICA DI TIPO B)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di esercizio e di sistemazione della discarica risultano correttamente inserite nel contesto ambientale suscettibile peraltro di ulteriori ampliamenti rispetto al progetto autorizzato.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'ampliamento della discarica con le modalità, le forme di esercizio e di sistemazione finale del sito già autorizzate ovvero anche tramite l'introduzione di nuove modalità di esercizio più avanzate.
3. Sono pertanto consentiti, sulla base di un progetto di coltivazione previa autorizzazione regionale, interventi di modificazione e ampliamento della discarica purché nel rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente.

Articolo 19
(DISCARICA DI TIPO C)

1. Tale regime si applica nei casi in cui le modalità, le forme di esercizio e la configurazione finale del sito prospettata siano migliorabili al fine di pervenire ad un più equilibrato rapporto tra la discarica ed il contesto ambientale in cui la stessa si colloca.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante l'introduzione di nuovi modi e forme di esercizio, lo sviluppo della discarica verso un assetto equilibrato.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che sulla base di un nuovo progetto comportano una corretta sistemazione della discarica; tale progetto deve essere presentato all'approvazione nel termine di anni uno.
4. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 ter, della l. r. 63/1993.

Articolo 20
(Nuove discariche (DS-N))

1. Nelle zone soggette al regime normativo di Nuove Discariche è consentita la loro realizzazione in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche schede allegate al Piano.

Articolo 21
(Accumuli provvisori)

1. Nelle parti del territorio delimitate Ca nelle cartografie di Piano è consentito esclusivamente l'accumulo provvisorio di materiale, anche di provenienza esterna, e/o il deposito di macchinari inerenti l'attività ivi insediata.
2. Il progetto di coltivazione dovrà indicare i siti e le modalità di accumulo di tali materiali e/o il deposito di macchinari e il loro definitivo utilizzo o smaltimento.

SEZIONE III

OPERE ACCESSORIE

Articolo 22
(Disciplina della viabilità di accesso)

1. Agli effetti del presente Piano per viabilità di accesso si intende la strada al servizio esclusivo dell'attività di cava e/o di discarica connessa a tale attività che collega ogni singolo polo estrattivo e/o discarica alla viabilità esistente.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma precedente sia nel caso di nuovi impianti, sia nei casi di interventi che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto, è subordinata, ai sensi dell'art. 12 della l. r. 63/1993, al rilascio di un'autorizzazione previa predisposizione di apposito progetto di dettaglio.
3. Il progetto di cui al comma precedente dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nelle specifiche schede allegate al piano e individuare il tracciato che assicuri il maggior rispetto dei valori tutelati dal P.T.C.P. approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 28 febbraio 1990 e successive modificazioni.

Articolo 23
(Disciplina dei fabbricati di servizio)

1. La realizzazione dei fabbricati di servizio, delle attività di cava a cielo aperto e/o di discarica connessa all'attività di cava, ivi compreso l'eventuale alloggio del personale di custodia, è consentita nelle parti del territorio delimitate nelle cartografie di Piano per l'attività estrattiva c/o discarica, nei modi e nelle forme indicate nella specifica scheda allegata al Piano.
2. La realizzazione dei fabbricati di servizio alle attività di cava di ardesia in sotterraneo, ivi compreso l'eventuale alloggio del personale di custodia, è consentita all'interno dei complessi estrattivi come definito dall'articolo 8 della l. r. 63/1993.
3. I fabbricati di servizio, previsti dal presente Piano possono essere realizzati complessivamente per una superficie lorda utile non superiore a mq. 500 destinati a:
   a) uffici amministrativi e tecnici propri dell'attività principale;
   b) servizi o depositi di pertinenza;
   c) fabbricati connessi a ciclo produttivo;
   d) abitazione per il custode dell'impianto da prevedersi nel contesto dei fabbricati ad uso servizi e con una superficie lorda abitabile non superiore a mq. 100.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24
(Rapporti con P.T.C.P.)

1. Le presenti norme di attuazione integrano e, per quanto in contrasto, prevalgono sulle indicazioni contenute negli artt. 87, 88, 89 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 26 febbraio 1990 e successive modificazioni.
2. Le cartografie in scala 1:10.000 contenute nelle schede allegate al presente Piano costituiscono trasposizione su C.T.R. delle indicazioni di livello locale del P.T.C.P. - assetto geomorfologico.

Articolo 25
(Cave ricadenti all'interno di aree TRZ di P.T.C.P.)

1. Per le cave ricadenti all'interno di aree assoggettate, ai sensi degli articoli 61 e 68 delle N.d.A. del vigente P.T.C.P., a regime normativo di trasformazione (TRZ), le indicazioni contenute nel presente Piano, inerenti le modalità di coltivazione e sistemazione del complesso estrattivo, rappresentano le specificazioni degli interventi assentibili su tali ambiti, ivi compresa l'eventuale possibilità di ulteriori escavazioni nei limiti ed ai fini di cui al presente articolo, al fine del conseguimento degli obiettivi del P.T.C.P. nelle aree medesime, fermo restando che lo strumento urbanistico attuativo (S.U.A.), previsto dagli articoli 61 e 68 sopra citati, dovrà essere formato entro la data di ultimazione dei programmi dei lavori di coltivazione autorizzati, pena l'applicazione delle pertinenti sanzioni e ferma restando, in ogni caso, la cessazione dell'attività di cava, ove consentita.

Articolo 26
(Aree Carsiche)

1. Il Piano contiene indicazioni progettuali di opere ed interventi tali da costituire documentazione sufficiente ai fini della valutazione preventiva, delle cave e delle discariche ricadenti in aree carsiche, prevista dalla legge regionale 3 aprile 1990, n° 12, e successive modificazioni.
2. Tale valutazione si renderà invece necessaria nel caso in cui ai sensi dell'articolo 13 delle presenti N.d.A. sia presentata richiesta di autorizzazione alla coltivazione a seguito di individuazione di un giacimento di materiale di cava da taglio o da rivestimento.
3. Per le attività di cava ricadenti all'interno delle aree carsiche:
   a) il progetto di coltivazione dovrà darsi carico di un dettagliato e specifico studio dei fenomeni carsici superficiali e profondi, con particolare riferimento all'individuazione delle grotte e al loro accatastamento ai sensi dell'articolo 9 della l. r. 14/1990, evidenziando le cautele da adottare per la loro salvaguardia, nonché le implicazioni idrogeologiche che la coltivazione potrebbe comportare e gli accorgimenti conseguenti;
   b) la vigilanza di cui all'articolo 28 della l. r. 12/1979, così come modificata dalla l. r. 63/1993, dovrà essere effettuata almeno tre volte all'anno.

Articolo 27
(Validità autorizzazione per le attività estrattive non indicate nel Piano)

1. Per le attività estrattive già autorizzate non previste nel Piano la validità dell'autorizzazione medesima è stabilita, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della l. r. 63/1993, in un periodo massimo di un anno dalla data di approvazione del Piano stesso.